

Codice A1816B

D.D. 21 ottobre 2020, n. 2752

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC) - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri, località Rocciariund, Boschetto Gerbas, Rucustun-Piastre - Istanza n. 37303/2017 - Approvazione proposta di variante tecnica.



ATTO DD 2752/A1816B/2020

DEL 21/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC) - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri, località Rocciariund, Boschetto Gerbas, Rucustun-Piastre – Istanza n. 37303/2017 – Approvazione proposta di variante tecnica.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 37303/2017 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale di Cuneo – dall'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC), pervenuta in data 31/10/2017 – assunta al Protocollo n. 51738;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 3977 in data 28/11/2017, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

TENUTO CONTO che in data 12/10/2020 (Prot. n. 49255) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, la proposta di variante tecnica con richiesta di autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione tecnica;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 20/10/2020, nel quale si

esprime parere favorevole alla proposta di variante, ai sensi del Regolamento forestale regionale vigente;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC), nella persona del Presidente Sig.ra Riso Daniela, all'esecuzione in variante degli interventi selvicolturali precedentemente autorizzati, secondo quanto previsto dalla proposta di variante tecnica, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Valdieri	B	1	1	75,4737	23,0561
Valdieri	B	1	91	23,3091	14,9500
Valdieri	B	2	137	23,9875	4,8419
Valdieri	B	2	170	9,6906	7,0439
Valdieri	B	2	171	35,9889	0,6480
Totale					50,5399

- si approva la proposta di variante che prevede l'apertura di un nuovo tratto di via temporanea di esbosco per trattori della lunghezza di ca. 80 ml; si rammenta che, qualora i parametri della pista temporanea esorbitassero da quanto stabilito all'art 52 del Regolamento forestale vigente (altezza massima delle scarpate 1 m, larghezza massima del piano stradale 3 m, lunghezza complessiva massima 1500 ml), il proponente dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto

per ha 50,5399;

- eventuali ulteriori varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- rimangono in vigore le restanti prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 3977 in data 28/11/2017;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali
 - 2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione
 - 2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo costituito dalla Determinazione dirigenziale n. 3977 in data 28/11/2017 (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe